



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

SEZIONE POLITICHE GIOVANILI

Fondo Di Sviluppo e Coesione 2007-2013
Accordo Di Programma Quadro Rafforzato
“Sviluppo Locale” -
Piano di sviluppo e coesione della Regione Puglia
Del. Cipess n. 17 del 29/04/21

**DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA
REGIONE PUGLIA
E
COMUNE DI**

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:
“Galattica - Rete giovani Puglia”
nodo di

“”

(Codice Intervento _____
- Importo provvisorio € 50.000,00)

Premesso che:

- con Delibera Cipe n. 92 del 3 agosto 2012 sono stati assegnati € 8.000.000 alla Regione Puglia per l'intervento "Iniziativa a sostegno dei giovani – Sistema Puglia";

- l'intervento "Sistema Puglia" nasce come un nuovo e innovativo spazio per la creazione di servizi di accoglienza, orientamento e formazione al servizio delle esigenze dei cittadini e del contesto economico e sociale regionale;

- con Deliberazione n. 2787 del 14/12/2012 la Giunta Regionale prendeva atto delle succitate delibere CIPE e approvava disposizioni varie per l'attuazione dell'FSC;

- la Delibera Cipess n. 17 del 29/04/2021 ha approvato il piano di sviluppo e coesione della Regione Puglia, nel quale sono confluiti e sono stati riclassificati gli strumenti di programmazione relativi ai cicli 2000-2006, 2007-13 e 2014-2020;

- con Deliberazione n. 1826 del 15/11/2021 la Giunta Regionale ha preso atto della citata Delibera Cipess e confermato i Dirigenti pro tempore responsabili degli APQ FAS 2000-2006, APQ Rafforzati FSC 2007-13 e delle Linee di intervento Patto per la Puglia FSC 2014-20;

- con DGR n. 556/2022 la Giunta Regionale ha approvato il Programma regionale FESR-FSE+ 2021-2027;

- con Deliberazione n. 949 del 04/07/2022, in attuazione della DGR 1826/2011, la Giunta Regionale ha approvato le linee di indirizzo per l'adozione di un Avviso pubblico finalizzato a individuare i beneficiari dell'intervento "Rete dei Centri Risorse" (poi "Galattica - Rete giovani Puglia") e destinato all'intervento, con variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022 -2024 ex art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011, la somma di € 3.000.000,00;

- con Determinazione n. 66 del 11/07/2022 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili ha approvato l'Avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolto agli Enti Locali per la cooperazione con la Regione Puglia, diretta alla implementazione di una Rete regionale di Centri Risorse per l'informazione, l'accompagnamento e il supporto all'attivazione giovanile (Galattica - Rete Giovani Puglia);

- con Determinazione n. ... del la Sezione Politiche Giovanili ha concesso il finanziamento di € a favore del Comune di

- con Determinazione n. ... del la Sezione Politiche Giovanili approvava il presente schema di disciplinare;

- con provvedimento n. del il Comune beneficiario ha preso atto dell'esito della valutazione e ammissione a finanziamento, ha assunto formale obbligo alla partecipazione al Tavolo Tecnico (art. 10 dell'Avviso) delegando all'uopo specifico personale e ha preso atto del presente schema di disciplinare;

- ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso pubblico il Comune di ha partecipato al "Tavolo Tecnico", e in data ha trasmesso la progettazione esecutiva dell'intervento contenente specifico cronoprogramma relativo all'attuazione dell'intervento, ed il progetto di impiego dei volontari del Servizio Civile regionale, laddove richiesto, allegati al presente disciplinare;

- l'intervento è individuato con CUP

- con atto del Comune di ... è stato nominato Rup il Sig.

ART. 1
(Generalità)

1. I rapporti tra la Regione Puglia e il soggetto attuatore, ovvero soggetto beneficiario del finanziamento di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 "Accordo di Programma Quadro rafforzato - Sviluppo Locale" (di seguito APQ), sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

2. Per soggetto attuatore si intende il soggetto beneficiario al quale la Regione Puglia assegna il finanziamento. Il soggetto beneficiario procede all'esecuzione del progetto approvato e alla liquidazione dei vari pagamenti.

3. Il Soggetto beneficiario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del presente Disciplinare, si obbliga ad inviare alla Sezione Politiche Giovanili il presente Disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione da parte del legale rappresentante del Soggetto beneficiario ovvero, su delega di quest'ultimo, dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P) nominato dal Soggetto beneficiario stesso e il provvedimento di nomina del R.U.P.

ART. 2
(Esecuzione dell'intervento)

1. Il soggetto beneficiario del finanziamento dichiara di possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per dare attuazione nei tempi previsti all'intervento oggetto del presente Disciplinare e dovrà procedere all'esecuzione dell'intervento nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ed in particolare del Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, garantendo la continuità operativa dello spazio individuato per l'intera durata dell'intervento.

ART. 3
(Responsabile unico del procedimento per l'attuazione dell'intervento)

1. Il Responsabile unico del Procedimento individuato dall'Ente beneficiario, ad integrazione delle funzioni previste dall' art. 31 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n. 50, svolge, ai fini dell'APQ, i seguenti compiti:

- a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro e al Responsabile Unico delle Parti gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d) aggiornare il sistema di monitoraggio dell'intervento inserendo/fornendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento (MIRWEB) e presentare, attraverso il sistema di monitoraggio, la documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato per la realizzazione dell'intervento e la documentazione a supporto di ciascuna spesa sostenuta in occasione di ogni rendicontazione;
- e) conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa,

- nonché consentire le verifiche in loco a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie;
- f) trasmettere al Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro e alla Sezione Politiche Giovanili per competenza, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

ART. 4

(Soggetto Responsabile dell'Attuazione dell'APQ)

1. Il Responsabile Unico dell'Attuazione dell'APQ (RUA) rappresenta il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell'Accordo, che, tenuto conto degli atti di organizzazione della Regione, è individuato tra i Dirigenti regionali responsabili del settore.
2. Al RUA sono demandate le attività di coordinamento, di controllo e di gestione finanziaria sull'attuazione dell'APQ.

ART. 5

(Cronoprogramma dell'intervento)

1. Il soggetto beneficiario/attuatore si impegna al puntuale rispetto del cronoprogramma riportato nel progetto esecutivo relativo all'intervento, allegato al presente atto per farne parte integrante.
2. Per ciascun adempimento amministrativo preordinato alla realizzazione dell'intervento, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere alla Regione i relativi atti probanti.
3. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali indicati nel cronoprogramma allegato al presente atto, per ciascuna delle singole fasi di attuazione dell'intervento, la Regione si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso.
4. Le attività previste nel progetto dovranno essere realizzate a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto e completate, a pena di revoca del contributo, entro 18 mesi.
5. La Regione Puglia potrà autorizzare, previa specifica richiesta motivata, una estensione del periodo di realizzazione del progetto fino ad un massimo di 12 mesi.

ART. 6

(Contributo finanziario definitivo)

1. Il contributo finanziario pari ad € , riportato nel quadro economico definitivo all'interno del progetto esecutivo approvato a seguito del Tavolo Tecnico di cui all'art. 10 dell'Avviso, costituisce l'importo definitivamente assegnato al soggetto beneficiario nonché l'importo massimo a disposizione per l'esecuzione del progetto.
2. Le eventuali economie resteranno a disposizione della Regione Puglia per essere riprogrammate, a seguito dell'accertamento delle medesime e dei relativi importi, tramite gli organi e secondo le procedure previste dall'APQ, fatte salve eventuali maggiorazioni rinvenienti da sopravvenuti interventi normativi in materia fiscale.

Art. 7

(Spese ammissibili)

1. Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle indicate nell'Avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolto agli Enti Locali per la cooperazione

con la Regione Puglia, diretta alla implementazione di una Rete regionale di Centri Risorse per l'informazione, l'accompagnamento e il supporto all'attivazione giovanile (Galattica - Rete Giovani Puglia) di cui alla Det. Dir. n. 66 del 04/07/2022.

In particolare, sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- a. spese per l'esecuzione delle attività e dei servizi proposti in sede di candidatura e coerenti con le finalità e gli obiettivi dell'Avviso, compresi servizi, beni di consumo, cancelleria, noleggio di attrezzature, etc;
- b. spese per il personale impiegato nelle attività e nei servizi;
- c. spese per l'acquisto di forniture, arredi, attrezzaggio e piccoli interventi di manutenzione nella misura massima del 10% del contributo regionale richiesto;
- d. spese per servizi di comunicazione, promozione e pubblicità di eventi ed iniziative locali;
- e. spese per ulteriori costi sostenuti esclusivamente nell'ambito del progetto quali spese di pulizia, igienizzazione e sanificazione degli spazi e spese assicurative.

2. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte per l'esecuzione del progetto, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

3. Non sono in alcun modo ammissibili le spese relative alla realizzazione di nuove costruzioni e, in ogni caso, sono escluse dalla ammissibilità a contribuzione tutte le spese non espressamente richiamate nel presente disciplinare. Le spese non ammissibili ai sensi della citata normativa rimangono a carico dell'Ente beneficiario.

4. Le spese effettuate dall'Ente beneficiario devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Tali documenti devono provare in modo inequivocabile l'avvenuta liquidazione della prestazione alla quale si riferiscono e la data dell'operazione, rappresentando titoli di spesa definitivi e validi ai fini fiscali. Devono inoltre essere disponibili in originale, pena la non ammissibilità, per le attività di verifica e controllo.

La documentazione di spesa (fatture), ove richiesta dalla Regione Puglia, deve essere annullata da parte del soggetto beneficiario.

5. L'IVA costituisce spesa ammissibile soltanto se il costo relativo viene realmente e definitivamente sostenuto dal soggetto beneficiario in maniera non recuperabile. L'imposta recuperabile, anche se non ancora materialmente recuperata, non è ammissibile.

6. La Regione si riserva di acquisire e rendicontare l'intervento nell'ambito della programmazione comunitaria 2021 – 2027.

Art. 8

(Variazioni)

1. La Regione Puglia può autorizzare eventuali variazioni al progetto, previa richiesta scritta, motivata e dettagliata da parte del Beneficiario, che dovranno comunque rispettare i requisiti di accoglibilità ed ammissibilità delle spese individuati nell'Avviso pubblico.

2. Le richieste di modifica non potranno in nessun caso riguardare l'importo del finanziamento aggiudicato e saranno considerate ammissibili solo ove non incidano sugli elementi costitutivi del progetto esecutivo ammesso a finanziamento.

3. Al Responsabile Unico del Procedimento, con assunzione di responsabilità per tale accertamento, è demandata la verifica della ricorrenza delle cause, delle

condizioni e dei presupposti delle variazioni. È posta a carico dello stesso Responsabile Unico del Procedimento la redazione di apposita relazione da trasmettere alla Regione. Stante il carattere accessorio delle variazioni rispetto al progetto esecutivo approvato, anche gli interventi modificativi oggetto di variazione devono rispettare i parametri già fissati e gli obiettivi dell'Avviso.

4. Per il finanziamento delle variazioni sarà possibile attingere a eventuali economie di gara, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo e, ove non sufficienti, farvi fronte con fondi di bilancio comunale.

Art. 9

(Modalità di erogazione del contributo finanziario)

1. L'erogazione del contributo finanziario definitivamente concesso, di cui all'art. 6 del presente disciplinare, avverrà con le seguenti modalità:

A) Erogazione pari al 35% del contributo finanziario definitivo rideterminato, previa trasmissione da parte del RUP della seguente documentazione:

- domanda di pagamento;
- copia conforme dei provvedimenti amministrativi preordinati all'esecuzione del progetto (es. atti di approvazione/indizione gara/bando, capitolato di gara, lettera di invito, eventuale nomina della Commissione, verbali di gara, provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e/o definitiva, ecc.);
- documentazione probante l'adempimento degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n. 50 in materia di pubblicità delle procedure di gara e dei relativi esiti;
- copia conforme del/i contratto/convenzione sottoscritti;
- attivazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati finanziari, fisici e procedurali, con registrazione degli atti contabili tecnico amministrativi;
- ogni ulteriore ed eventuale atto o documento richiesto dalla Regione Puglia per il perfezionamento dell'istruttoria.

B) Erogazioni successive pari al 30% del contributo finanziario definitivo, fino al limite massimo del 95% del contributo stesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:

- presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari almeno all'80% delle somme già erogate dalla Regione;
- presentazione della documentazione contabile relativa alle spese sostenute: mandati di pagamento o bonifici bancari con relativa quietanza, stati di avanzamento, fatture debitamente annullate, provvedimenti di liquidazione;
- aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati finanziari, fisici e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati;
- ogni ulteriore ed eventuale atto o documento richiesto dalla Regione Puglia per il perfezionamento dell'istruttoria.

C) Erogazione finale del residuo 5%, previa:

- domanda di pagamento da parte del soggetto beneficiario;
- presentazione di copia conforme di: Relazione finale, Atti di approvazione della contabilità finale;
- provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, con indicazione puntuale delle specifiche voci - comprovate da relativa documentazione contabile (fatture, liquidazioni e mandati di pagamento) - imputate a carico della Regione e del beneficiario finale;
- attivazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati finanziari, fisici e procedurali, con registrazione dei

pagamenti effettuati;

- ogni ulteriore ed eventuale atto o documento richiesto dalla Regione Puglia per il perfezionamento dell'istruttoria.

2. Le erogazioni, salvo la prima, restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge.

3. In caso di mancato completamento dell'intervento ammesso a contributo finanziario per il quale si sia provveduto ad erogare quota del contributo stesso, il Responsabile Unico dell'Attuazione (RUA) procederà alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle somme già erogate.

4. Le erogazioni vengono disposte di norma nel termine di 90 giorni dalla richiesta e restano, comunque, subordinate all'effettivo trasferimento alla Regione Puglia delle risorse assegnate nell'ambito dei programmi cui fa riferimento la fonte finanziaria, nonché nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

ART. 10 (Monitoraggio)

1. Indipendentemente dalle tempistiche di erogazione del finanziamento di cui all'art. 9, il soggetto beneficiario è tenuto ad assicurare nel sistema informatico (MIRWEB) il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale con cadenza bimestrale per le successive attività di validazione e consolidamento e verifica rispettivamente di competenza degli Uffici centrali regionali e nazionali.

ART. 11 (Controlli)

1. I competenti servizi della Regione, dello Stato e della Commissione europea, per tutti i progetti dell'APQ, si riservano il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterranno opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare.

2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Ente attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento finanziato.

3. Le erogazioni di cui all'art. 9 restano subordinate all'acquisizione preventiva dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale secondo le procedure di convalida delle informazioni indicate dalla Regione.

ART. 12 (Vincolo di mantenimento nel patrimonio dei beni acquistati)

1. Per i beni durevoli acquistati dal beneficiario con il contributo regionale, lo stesso è tenuto al mantenimento nel proprio patrimonio per almeno 3 anni.

2. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato, il beneficiario è tenuto a rimborsare alla Regione Puglia gli importi corrispondenti agli investimenti finanziati, in misura proporzionale al periodo per il quale i requisiti non siano stati soddisfatti.

ART. 13 (Sanzioni e Revoche)

1. Le parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione degli interventi in tempi certi rappresenta un motivo essenziale dell'Accordo di Programma Quadro rafforzato "Sviluppo Locale".

2. Le tempistiche indicate nel cronoprogramma di cui all'art. 5 sono assunte come riferimento primario per l'applicazione delle misure sanzionatorie, secondo le modalità di cui ai commi che seguono. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o negli atti contrattuali con i soggetti affidatari.

3. In caso di mancata aggiudicazione nei termini previsti dal cronoprogramma, allorché il ritardo superi 90 giorni, la Regione Puglia, salvo giustificati motivi, assume l'iniziativa per la revoca del finanziamento disposto in favore dell'intervento di cui trattasi, dandone informativa al tavolo dei sottoscrittori dell'Accordo di Programma Quadro "Sviluppo Locale" e al CIPE.

4. L'applicazione delle penali nei confronti del soggetto attuatore comporta la riduzione dei trasferimenti previsti per la copertura finanziaria dell'intervento, nell'importo corrispondente all'ammontare delle penali medesime.

5. Nei casi più gravi di ritardo, irregolarità o inadempimento, il soggetto attuatore attiva il procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei confronti dell'appaltatore.

6. Nei casi di persistente ritardo, inerzia o inadempimento potranno essere adottati i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dall'articolo 21 dell'Accordo di Programma Quadro.

7. La Regione Puglia si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, a seconda del grado di irregolarità o mancata realizzazione delle attività per cui si è ricevuto il contributo, il finanziamento assegnato, nel caso in cui il Beneficiario:

- rilasci dichiarazioni false o incomplete per ottenere il contributo in argomento;
- commetta violazioni e/o negligenze, tanto in ordine alle condizioni di cui al presente atto, quanto in ordine a norme di legge o regolamenti;
- non realizzi affatto o non realizzi correttamente le attività progettuali nei tempi e con le modalità previste nella candidatura e nel progetto;
- commetta gravi irregolarità contabili.

ART. 14

(Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento)

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte del soggetto beneficiario costituiscono fattispecie di inadempimento.

2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il Responsabile Unico dell'Accordo, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto beneficiario ad adempiere entro un termine perentorio, pena la revoca del finanziamento.

3. Fermo quanto previsto ai commi e articoli precedenti, qualora dovessero manifestarsi fattori ostantivi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo pari alla metà del tempo previsto per la fase di riferimento, il Responsabile Unico dell'Accordo, acquisite le informazioni del caso presso il soggetto attuatore, sottopone la questione al Tavolo dei Sottoscrittori per l'adozione delle decisioni conseguenti, anche ai fini dell'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al presente articolo.

ART. 15

(Informazione e pubblicità)

1. I soggetti attuatori si impegnano a fornire le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Disciplinare, nonché tutti i dati richiesti da Regione/DPS al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

ART. 16

(Responsabilità verso terzi)

1. Resta inteso tra le parti che la Regione Puglia è del tutto estranea ai rapporti giuridici e di fatto posti in essere a qualsiasi titolo dal beneficiario e non può, in nessun caso e a nessun titolo, essere considerata, direttamente o indirettamente, responsabile per danni arrecati a persone o cose nel corso della realizzazione delle attività previste dal Progetto.
2. Allo stesso modo resta inteso tra le parti che la Regione Puglia è esonerata da qualsiasi responsabilità, a qualunque titolo, derivante da eventuali rapporti di lavoro o collaborazione instaurati dal beneficiario.
3. Il beneficiario è pertanto il solo responsabile verso terzi per tutti i danni di qualsiasi natura o importo, eventualmente procurati durante la realizzazione del progetto.

ART. 17

(Sperimentazione del Servizio Civile Regionale)

1. Il Comune beneficiario che ha dichiarato nell'istanza di candidatura al Centro Risorse - Nodo della rete giovani Puglia di voler aderire alla sperimentazione del Servizio Civile Regionale (SCR), con la sottoscrizione del presente disciplinare:
 - a) conferma la volontà di accreditarsi per accogliere giovani volontari di SCR;
 - b) si impegna a rispettare le Linee guida per l'attuazione della sperimentazione del Servizio Civile Regionale approvate con DGR n. 949 del 04/07/2022;
 - c) si impegna al mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui al Capo II delle succitate Linee guida.
2. Per l'attuazione della sperimentazione del SCR, il Comune beneficiario si impegna a sottoscrivere la Carta di Impegno Etico sul SCR, di cui alle succitate Linee Guida, e a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

ART. 18

(Norme di salvaguardia)

1. La Regione Puglia rimane estranea a tutte le controversie e/o danni di qualunque natura che dovessero sorgere per la realizzazione dell'intervento finanziato.
2. Per quanto non previsto espressamente dall'articolato precedente, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché alle prescrizioni dell'APQ oggetto del presente disciplinare.

PER ACCETTAZIONE:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE BENEFICIARIO

documento firmato digitalmente